

COMUNE DI LONATO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI URBANI.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 13 marzo 2006.

Esecutivo dal 1° gennaio 2006

INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Istituzione della tariffa

ART. 3 – Piano finanziario

ART. 4 - Adempimenti del Gestore del servizio

ART. 5 – Soggetti passivi

ART. 6 – Utenze non stabilmente attive e attività temporanee soggte alla tariffa giornaliera

ART. 7 – Superficie utile

ART. 8 – Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali

ART. 9 – Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi

Art. 10 – Numero di persone occupanti i locali

ART. 11 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

ART. 12 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

ART. 13 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività

ART.14 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

ART. 15 – Conguagli

ART. 16 – Ulteriori agevolazioni e riduzioni

ART. 17 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

ART. 18 – Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

ART. 19 – Tariffe per manifestazioni ed eventi

ART. 20 – Accertamenti

ART. 21 – Rimborsi

ART. 22 – Riscossione

ART. 23 - Penalità

ART. 24 – Tributo ambientale

ART. 25 - Contenzioso

ART. 26 – Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della "tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", nel seguito semplicemente "tariffa", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, disciplinando in particolare condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione della tariffa, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

ART. 2 - Istituzione della tariffa

1. La Tariffa è istituita per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Lonato, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta comunale in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, presentato dal Gestore e approvato dal Comune, di cui all'art. 8 del citato D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo successivo congruaggio.
4. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana dimostrati dai gestori per fatti nuovi e eccezionali, oppure derivanti da modifiche o ampliamenti strutturali del servizio richiesti o comunque approvati formalmente dal Comune.
5. L'incremento della tariffa decorre dalla data della esecutività della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo.
6. La tariffa è composta da una quota denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, ai costi generali, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei relativi costi di gestione.

ART. 3 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Gestore del servizio predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per la programmazione del servizio dall'anno seguente.
2. Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo del 27 aprile 1999 n. 158, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - gli obiettivi di raccolta differenziata programmati;
 - gli obiettivi quantitativi di smaltimento distinti per frazione di rifiuto;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni

ART. 4 - Adempimenti del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di Giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata.
2. Ogni anno il Gestore del servizio comunica, al competente organo territoriale, i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia, e al versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto da quanto sopra, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono classificati nella stessa categoria dell'immobile principale, ancorchè separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.
7. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore a un anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario, oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, se esistente. Per gli alloggi locati il proprietario è solidalmente responsabile per il pagamento della tariffa.
8. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a tre ed all'effettiva superficie occupata.
9. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per residenza si intende quella risultante nei registri dell'anagrafe.
10. La presenza di arredamento unita all'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, telefono è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

ART. 6 - Utenze non stabilmente attive e attività temporanee soggette alla tariffa giornaliera

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case, utenti ospitati in luoghi di cura e/o assistenza) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all’anno.
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere)
2. Per le utenze domestiche di cui al presente articolo si applica un coefficiente di riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile, pari al 50%. Il numero dei componenti al fine del calcolo della tariffa è disciplinato dal successivo art. 12 del presente regolamento.
3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa, sia nella parte fissa che variabile, della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione (in mesi) risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
4. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera di cui ai seguenti commi. Tale criterio si applica anche al caso dell’occupazione periodica (settimanale o con altra cadenza) nei mercati agricoli e merceologici.
5. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all’attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell’atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione, anche per periodi non continuativi. Per i banchi di vendita vanno applicate, le due specifiche tariffe, secondo l’attività esercitata, previste dall’art. 13 successivo.
6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di un trecentosessantacinquesimo della tariffa annuale maggiorato del 50%. È facoltà dell’utente richiedere il pagamento della tariffa annuale se più favorevole. La maggiorazione del 50% non è dovuta per i banchi di vendita del mercato settimanale merceologico e agricolo.
8. Gli importi da versare relativi alla tariffa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di euro. Non è dovuto il versamento di importi inferiori ad 1 Euro.

9. È in ogni caso dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.

ART. 7-Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Concorrono a determinare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq.
4. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, fatto salvo per le parti soggette a tariffa quali i vani accessori, locali e aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e altre aree destinate agli spettatori, aree di sosta e di accesso e simili;
 - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, vani caldaia esclusivamente destinati a tale scopo, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali quali i giardini, gli orti, i balconi non coperti e chiudibili, le terrazze scoperte e simili;
 - parti comuni del condominio;
 - biblioteche e sale di esposizione museale;
 - legnaie esterne, solai ciechi;
 - soffitte e mansarde: limitatamente ai locali non predisposti all'uso (privi di arredi, riscaldamento, allaccio idrico o simili) con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza. Nel caso però in cui vi sia un'altezza massima ed una minima, e solo quest'ultima sia inferiore a metri 1,50, si calcola l'intera area;
 - le superfici adibite a cantine esclusivamente destinate alla produzione ed invecchiamento del vino;
 - i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale;
 - i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e non allacciati a pubblici servizi;

- le unità abitative, anche se arredate, di coloro i quali risiedono o sono ricoverati, per l'intero anno solare, presso case di riposo o strutture protette sempre che l'abitazione risulti, nel corso dell'anno, chiusa, inutilizzata o non allacciata ai servizi di rete. Tale stato di fatto dovrà essere comprovato da attestazione dell'istituto assistenziale presso la quale il soggetto passivo risulta degente o ospite;
 - i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.
5. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
 6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, qualora sia sospesa qualsiasi attività lavorativa, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e i magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
 7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo del posto auto coperto assegnato o accatastato.
 8. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio per automezzi;
 - le aree verdi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.
 9. Sono soggette all'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
 - aree verdi;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree scoperte che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

ART. 8 - Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, dandone dimostrazione con presentazione di copia delle apposite denunce;
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo (uffici, spacci aziendali, mense, spogliatoi, attività ricettive e ristorativa negli agriturismi);
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2 ter del DL 527/88 convertito nella L. 45/89¹ adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi;
3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore, la sotto elencata documentazione:
- a) apposita istanza, su modello predisposto dal gestore, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere

¹ Art. 1 comma 2 ter DL 527/88: "I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private, che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 23.12.1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili agli urbani."

l'impegno a presentare al gestore copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tassa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA e copia del MUD relativo all'anno precedente. Gli utenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 9 - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi

1. In caso di contestuale produzione sulle medesime superfici sia di rifiuti speciali assimilati che non assimilati, o se le superfici stesse sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la Tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata in tali locali e superfici, percentualmente ridotta, solo per la parte variabile, come di seguito indicato:
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
 - elettrauto 70%;
 - caseifici e cantine vinicole: 80%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
 - officine metalmeccaniche: 25%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
 - studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
 - laboratori fotografici o eliografici 50% ;

- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
4. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 5. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della quota variabile della tariffa, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati.

ART. 10- Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia del numero di occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Lonato, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di denuncia permane per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, inclusi ad esempio i collaboratori/collaboratrici domestici e badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Nel caso di soggetti non residenti, ogni variazione del numero degli occupanti va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.
4. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa. Nel caso di variazioni del numero dei componenti nel corso dell'anno, tali variazioni hanno effetto sulla tariffa applicabile a decorrere dal 1° gennaio successivo.
5. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
7. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, detenute da un soggetto residente a Lonato, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate ai pubblici servizi e arredate, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, e per un nucleo familiare composto da una persona. Tuttavia, nel caso le abitazioni siano anche parzialmente affittate durante l'anno, si applica l'art. 7 comma 8.
8. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti a Lonato, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo, o per il gestore, di dimostrare un diverso numero di occupanti.

9. Per le unità immobiliari destinate a box auto, o posto auto coperto, condotte da non residenti, qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti, il numero degli occupanti è posto uguale a tre. Nel caso di box auto, o posto auto coperto, detenuto da un soggetto residente e non costituente pertinenza della abitazione, si applica un numero di componenti pari a uno.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
11. Per i nuclei familiari in presenza di soggetti che godono di indennità di accompagnamento per invalidità civile, e nei quali sono presenti assistenti-badanti regolarmente assunti e in regola con le norme previdenziali vigenti, nel numero degli occupanti si considera anche la figura della badante.

ART. 11- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
2. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che è riportato alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.

Attività
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club

Art.12- Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi previsti nella tabella **1a** dell'allegato **1** al DPR 158/99.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/1999.

ART. 13 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3.

ART. 14 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 7.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia può essere consegnata direttamente al gestore, spedita per posta e/o tramite fax. Nel caso di denuncia trasmessa via fax o per posta occorre allegare fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
6. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

- **per le utenze domestiche:**

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto, compreso il codice fiscale, che la presenta;
- b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- c) l'indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;
- d) il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- e) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omesso se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;
- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.

- **per le utenze non domestiche:**

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati catastali dell'immobile;
- c) l'indicazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile se diverso dal conduttore;

- d) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- e) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa; il dettaglio dei locali e relative superfici può essere omesso se viene presentata cartografia dei locali con l'indicazione delle superfici e della relativa destinazione;
- f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate
8. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
9. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.
10. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa e' dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione, salvo che non sia fornita una prova certa del non utilizzo a decorrere da data precedente (cessazione utenza energia elettrica, gas, acquedotto). Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa ad un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data a cui è stata assoggetta a tariffa il subentrante medesimo.
11. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al Gestore del Servizio, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza, emigrazione e immigrazione.
12. Analogo obbligo e' imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.
13. I dati forniti dal Comune sono trattati dal gestore ai soli fini dell'applicazione della tariffa rifiuti di cui al presente regolamento, e devono essere rispettate le norme previste dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 15- Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo

ART. 16- Ulteriori agevolazioni e riduzioni

1. Oltre a quanto sopra stabilito, si prevedono le seguenti agevolazioni non cumulabili tra loro; nel caso siano dovute più agevolazioni si applica quella più favorevole al contribuente:
- a) riduzione dell'50%, della quota sia fissa che variabile, per le aree ed i locali adibiti a scuole pubbliche, parificate o convenzionate con il Comune, di ogni ordine e grado, le Onlus, il Comune di Lonato per i servizi comunali gestiti, uffici giudiziari ed altri uffici pubblici;
- b) riduzione del 60% della quota fissa per le utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore a 500 metri dal contenitore stradale per la raccolta indifferenziata e non servite dal servizio porta a porta di raccolta differenziata.

d) riduzione del 50%, della sola quota variabile, delle aziende agrituristiche con apertura al pubblico non superiore a quattro giorni settimanali, risultante dall'autorizzazione provinciale.

Il Comune, con delibera di giunta comunale, può istituire appositi fondi, da inserire in bilancio, e che non possono essere considerati ai fini del calcolo del costo di gestione del servizio, da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche, anche al fine di graduare nel tempo gli aumenti della tariffa rispetto a quanto già dovuto dalle medesime categorie di contribuenti con la tassa di cui al D.Lgs. 507/93. In tal caso il gestore, su richiesta del Comune, se consentito dalle norme fiscali vigenti, potrà fatturare direttamente gli importi al Comune, detraendo tali agevolazioni dalla fatturazione all'utente.

ART. 17 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
3. La riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e sarà determinata sulla base del rapporto tra l'effettiva quantità avviata a recupero (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) e la quantità determinata per l'attività, secondo il coefficiente K_d previsto dalla normativa vigente.
4. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità' per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5.
5. La riduzione non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa.

ART. 18 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART 19 – Tariffe per manifestazioni ed eventi

- 1 Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico o edifici pubblici il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
- 2 Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- 3 L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativa tassa di occupazione.
- 4 La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto al gestore o tramite conto corrente postale appositamente istituito dal Gestore del servizio, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune.
- 5 Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa.
- 6 In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- 7 Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
- 8 Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,00 (dieci/00). L'importo verrà cumulato nella fatturazione successiva.
- 9 Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, in considerazione della particolarità che i rifiuti prodotti presentano, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio.
- 10 Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinato alla presentazione del contratto di cui al comma 1.
- 11 In caso la tariffa non risulti versata all'atto dell'accertamento, si procederà nei termini stabiliti dal precedente articolo 21.

ART. 20- Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. In particolare il gestore può:
 - a. Operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
 - b. richiedere l'esibizione di contratti di locazione, di acquisto dell'immobile, di fornitura servizi pubblici;
 - c. richiedere la copia di planimetrie catastali;
 - d. richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - e. richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree;
 - f. inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - g. accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme e secondo le procedure previste dal presente regolamento o previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 21- Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato
2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione.
3. La domanda può essere presentata non oltre 5 anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 22- Riscossione

1. Il soggetto gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49 commi 9 e 13 del D.Lgs 22/1997.
2. Ogni anno il soggetto gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto sulla scorta dei seguenti principi informativi:
 - a. Il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno; il minimo è un mese;

- b. L'emissione delle fatture avviene in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
3. Il gestore, se consentito dalle norme vigenti, potrà delegare aziende controllate erogatrici di altri servizi pubblici, alla fatturazione della tariffa di igiene ambientale congiuntamente alla fatturazione di altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza.
4. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 12 giorni dalla data di ricevimento.
5. Il pagamento può essere effettuato, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria o altre forme indicate sulla fattura.

ART. 23 - Penalità

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, di variazione o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore del servizio in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% di quanto dovuto a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Se per il punto sopra, nei casi di omessa denuncia di variazione, si determina un aumento della tariffa, il soggetto gestore effettuerà il conguaglio di quanto effettivamente dovuto, oltre ad un 50% di tale importo a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

ART. 24 - Tributo ambientale

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge.
2. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 25 - Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248 per eventuali controversie che sorgano in relazione al presente regolamento sono competenti le Commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2002 n. 546, e successive modificazioni e integrazioni.

ART.26 - Disposizioni Transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 23 dicembre 2001 n. 448, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. L'applicazione delle disposizioni precedentemente applicate in merito alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sorte entro il 31.12.2005, rimangono di competenza dell'Amministrazione comunale quale precedente gestore del servizio.
2. Per la prima applicazione della Tariffa si farà riferimento, salvo conguaglio, alle banche dati esistenti nel Comune e trasmesse al Gestore.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.